



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 08/10/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 2 ottobre 2015, n. 268**

Autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Bari, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, del Consultorio Familiare dell'ASL BA - DSS di Bari, da Piazza Chiurlia a Via Caduti di Via Fani n. 25, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Dirigente del Servizio

Vista la Legge regionale 04/02/1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.; Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22/02/2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30/07/2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09/09/2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014 avente ad oggetto: "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12/11/2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015 avente ad oggetto: "Art. 15 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarica di direzione di Servizi incardinati nell'Area

Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”.

In Bari, presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'articolo 28 bis (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 8/2004, introdotto dall'art. 3, comma 1 della L.R. n. 14 del 17 giugno 2013, dispone che:

“1. L'accREDITAMENTO si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che la concede.

2. 11 trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate e autorizzate, ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni do/la data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza a distretto contigua della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario e autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quella di provenienza, sentita il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordina della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITAMENTO.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accREDITAMENTO delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è eseguito in modo congiunto del Dipartimento di prevenzione individuata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede.”.

Con istanza prot. n. 170132/UOR1 del 15/09/2015, acquisita agli atti del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e AccREDITAMENTO con prot. n. 20208 del 16/09/2015, il Direttore Generale della ASL BA ha chiesto, “ai sensi dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione al trasferimento del Consultorio Familiare di Sari - Distretto S.S. di Bari - da piazza Chiurlia o via Caduti di via Fani n. 25”, allegandovi la “pianta planimetrica con destinazione d'uso del locali firmata da Tecnico Abilitato e dal Direttore del Distretto S.S. di Bari.” e precisando quanto segue:

“Tanto si richiede in quanto il Comune di Bari, proprietario dell'immobile di piazza Chiurlia, con nota prot. n. 166501 del 13/7/2015, ha chiesto il rilascio entro il 31/8/2015 del locali sede del Consultorio Familiare.

Il trasferimento del Consultorio Familiare consentirebbe di:

- migliorare i requisiti di accessibilità della struttura allo stato ubicato in una via priva di spazi di parcheggio;
- ampliare gli spazi in uso e rendere la sede della struttura pienamente conforme ai requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., punta 8.02.03 attesa che la sede attuale è priva di locale dedicata per riunioni ad uso polifunzionale dimensionato in rapporto al numero di utenti presenti in seduta collettiva per corso preparazione nascita, attività di gruppo, ecc.;
- favorire, per principio di vicinanza, l'integrazione delle attività consultoriali relative alla sfera ostetrico-ginecologica con quelle svolte dai servizi poliambulatoriali della medesima disciplina o discipline affini o correlate ubicate nel medesimo immobile.”.

Posto quanto sopra;

ritenuto che le circostanze innanzi riportate possono essere assimilabili ai casi di “sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore” previsti dal sopra citato art. 28 bis, comma 2 della L.R. 8/2004, atteso anche che l'art. 23 della medesima legge prevede che i requisiti ulteriori di qualificazione per l'accreditamento devono risultare, tra l'altro “orientati a promuovere l'appropriatezza, l'efficacia, l'efficienza delle attività e delle prestazioni in coerenza con i LEA”;

si propone di rilasciare, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Bari, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, del Consultorio Familiare dell'ASL BA DSS di Bari, da Piazza Chiurlia a Via Caduti di Via Fani n. 25, con la precisazione che:

- ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punto 13 ed all'articolo 7 della L.R. n. 8/2004, nonché alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede;

- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta della Regione, competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento;

- ai sensi del comma 6 dell'art. 28 bis, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza del cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti  
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA  
E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi del commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Bari, ai fini del mantenimento dell'accredito nella nuova sede, del Consultorio Familiare dell'ASL BA - DSS di Bari, da Piazza Chiurlia a Via Caduti di Via Fani n. 25, con la precisazione che:

- ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 ed all'articolo 7 della L.R. n. 8/2004, nonché alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accredito presso la nuova sede;

- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accredito presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta della Regione, competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento;

- ai sensi del comma 6 dell'art. 28 bis, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accredito nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e I Specialistica e Accredito/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'alba telematica);

- e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, 0 adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio  
Giovanni Campobasso

---